

Regolamento CE n° 561/2006 e n° 1073/2009: tempi di guida e riposo dei conducenti di mezzi adibiti al trasporto di persone.

1. **Periodo di guida giornaliero:** 9 ore, per un massimo di 10 ore non più di due volte alla settimana;
2. **Periodo di guida settimanale:** 56 ore massimo;
3. **Periodo di guida in due settimane consecutive:** 90 ore massimo;
4. Dopo 4 ore e 30 minuti di guida continuativa > obbligo di **45 minuti consecutivi di riposo** o, in alternativa, di 15 + 30 minuti di riposo, intercalati nel periodo di guida;
5. **Riposo giornaliero regolare:** almeno 11 ore consecutive o, in alternativa, due periodi di riposo da 3 + 9 ore;
6. **Riposo giornaliero ridotto:** almeno 9 ore ma meno di 11 ore, si può effettuare massimo 3 volte tra due periodi di riposo settimanale;
7. In caso di **multipresenza**, i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale;
8. **Riposo settimanale regolare:** almeno 45 ore consecutive, dopo massimo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente riposo settimanale;
9. **Riposo settimanale ridotto:** almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione;
10. **Deroga dei 12 giorni:** in caso di servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri (almeno 24 ore consecutive in un altro Stato), è possibile rinviare il riposo settimanale dopo massimo 12 periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare.

In seguito alla deroga, l'autista usufruirà di due regolari periodi di riposo settimanale (tot. 90 ore) o di un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore = tot. 69 ore consecutive. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga.

Non possono essere effettuati più riposi ridotti consecutivi.